

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI: Pesca - Premio - Per arresto attività di pesca - Presupposti - 90 giornate di pesca - Computo - Criterio.

Cons. Stato, Sez. I, 4 ottobre 2021, n. 1504

“[...] Il decreto ministeriale 25 gennaio 2016 (recante “Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico”, pubblicato nella G.U. n. 122 del 26 maggio 2016), richiamato dall’Amministrazione quale ausilio interpretativo pertinente e utile ai fini della migliore definizione della nozione di “giorno (di pesca in mare)”, nell’art. 1, recante le Definizioni, effettivamente presenta (nel comma 3) la seguente definizione: “«Giornata di pesca»: periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale una unità da pesca è dedita alla «attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca», come definita all’art. 4, comma 28, del Reg. (UE) n. 1380/2013 citato in premessa”.

[...] questa nozione [...] lungi dall’imporre la condizione che la giornata di pesca debba superare le 24 ore e implichi il rientro in porto almeno nel giorno successivo a quello di partenza (24 ore intere o più di 24 ore) – ammette testualmente che la giornata di pesca possa risolversi in un periodo continuativo “di 24 ore, o parte di esso”, così senz’altro consentendo il computo, tra i giorni di pesca in mare, anche delle uscite in mare con rientro entro le 24 ore, ossia nello stesso giorno solare [...].”.

NUMERO AFFARE 01504/2019

OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società F.Ili Grima di Grima Nicola & C. Sas, in persona del legale rappresentante sig. Nicola Grima, contro il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e nei confronti della ditta Pasquale Altomare e C. Snc con sede in 66026 Ortona (CH) alla via Marina n. 36, in persona del legale rappresentante p.t., quale controinteressato, per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del MIPAAF - Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale della Pesca Marittima e Dell’Acquacultura - FEMAC IV - prot. n. 0019742, del 03.10.2017 notificato il successivo 04.10.2017; del provvedimento del MIPAAF - Dipartimento

delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale della Pesca Marittima e Dell'Acquacultura - FEMAC IV - prot. n. 0020950 del 26.10.2017 di conferma del provvedimento prot. n. 0019742; di ogni altro atto lesivo alla predetta ricorrente comunque connesso quale presupposto e/o consequenziale al provvedimento finale ancorché non conosciuto ivi incluso, occorrendo, la nota prot. 11866 del 09.09.2017 dell'Ufficio Circondale Marittimo di Vieste;

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 14716 del 24 settembre 2019, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo Carpentieri;

Premesso.

1. La società F.Ili Grima di Grima Nicola & C. s.a.s., proprietaria ed armatrice del motopesca "S Cosma e Damiano", numero UE 19115, matricola 3MF588, ha impugnato, con domanda cautelare, il provvedimento prot. n. 0019742 del 3 ottobre 2017 con il quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacultura) ha archiviato per inammissibilità (per carenza del presupposto dei giorni minimi di pesca in mare, conteggiati in 72 nell'anno 2014, anziché almeno 90) la sua domanda presentata in data 25 novembre 2016 ai fini dell'arresto definitivo dell'unità S. Cosma e Damiano ai sensi del d.m. 29 settembre 2016. Ha impugnato altresì il successivo provvedimento di conferma prot. n. 0020950 del 26 ottobre 2017 e, occorrendo, la nota prot. 11866 del 9 settembre 2017 dell'Ufficio circondariale marittimo di Vieste.

2. Più nel dettaglio, come esposto nella narrativa del fatto contenuta nell'atto introduttivo, il contestato provvedimento di archiviazione, richiamando l'istruttoria svolta dall'Ufficio circondariale marittimo di Vieste, ha rilevato che *“l'unità in argomento non è risultata in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 29.09.2016 in riferimento al numero minimo di giornate di pesca necessarie per accedere al beneficio di che trattasi, conteggiate in n. 73 nell'anno 2014 a fronte di almeno m. 90 giornate”*, applicando, ai fini del computo delle giornate di pesca effettuate, la previsione dell'art. 1, comma 3, del d.m. 25 gennaio 2016, recante *“Misure per la pesca dei piccoli pelagici”*, ossia considerando un giorno equivalente all'uscita in mare seguita dal rientro

anche se l'uscita e il rientro si sono succeduti in due giorni di calendario. Secondo la parte ricorrente questo criterio di computo sarebbe *“più vicino a quello della battuta di pesca che del giorno di pesca”* e il conteggio sarebbe di 98 giornate di pesca *“qualora si consideri quale giorno in mare la presenza in mare in una parte di un giorno di calendario”*.

3. La società ricorrente ha proposto istanza di autotutela in data 14 dicembre 2017, ma senza esito, ed ha quindi proposto il ricorso qui in trattazione, affidato al seguente, articolato motivo di censura: *“Violazione di legge - Interpretazione abrogante e/o contraria al DM 25.01.2016 - Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost - Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Motivazione travisata - Erronea presupposizione”*: muovendo dal testo del d.m. 29 settembre 2016, art. 2, in base al quale *“l'unità da pesca deve aver effettuato attività di pesca in mare per almeno novanta giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda”*, la società ricorrente sostiene che l'unico significato corretto da dare al termine *“giorno di pesca in mare”* sarebbe quello desumibile dal codice civile, *“e quindi un periodo di tempo dalle 00.01 alle 24.00 di un giorno di calendario”*, ragion per cui, nella prospettazione della parte, *“se in un giorno di calendario l'unità è stata in mare esso deve conteggiarsi ai fini del beneficio”*, poiché *“La norma non richiede che l'intero periodo delle ventiquattrore debba essere di pesca e quindi è legittimo interpretare che anche il periodo minore di ventiquattrore debba considerarsi giorno di pesca”*. Sarebbe invece errata la lettura della norma assunta dall'Amministrazione a base del provvedimento di archiviazione qui impugnato, secondo la quale rileverebbe non già il giorno di calendario, ma piuttosto la *“giornata di pesca”*, secondo quanto desumibile dall'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 25 gennaio 2016, che definisce *“giornata di pesca”* un *“periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale una unità di pesca . . .”*, senza però chiarire se questo periodo continuativo di 24 ore o parte di esso, qualora si protragga tra un giorno di calendario ed un altro, determini il conteggiarsi di un'unica giornata di pesca oppure di due o più giorni di pesca. Il d.m. 25 gennaio 2016, peraltro, avrebbe un limitato ambito di applicazione, riferendosi alla pesca dei piccoli pelagici e quindi ad una limitata platea di pescherecci (cui appartiene il m/p S. Cosma e Damiano), che non possono pescare in media più di 20 giornate al mese e non possono eccedere le 180 giornate di pesca nell'anno solare. Ma l'interpretazione prescelta dall'Amministrazione sarebbe contraddittoria, perché consentirebbe in realtà a tale naviglio di poter totalizzare solo 177 *“giornate di pesca”* *“pur avendo effettivamente navigato per 30 giorni al mese e 365 all'anno”* (*“Il natante difatti uscendo la domenica e rientrando il lunedì e poi uscendo il martedì e rientrando il mercoledì ed ancora facendo lo stesso tra il giovedì e il venerdì e tra sabato e domenica, sempre mantenendo le proprie uscite in un arco*

temporale che non sfori le 24 ore, arriverebbe a totalizzare n. 4 giornate lavorative a settimana e n. 16 giornate in un mese”). Circa la definizione di “giornata di mare” la parte ricorrente richiama poi il regolamento CE 20 dicembre 2002, n. 2341, all. XVII, che espressamente definisce quale giornata fuori dal porto il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00:00 di un giorno di calendario e le ore 24:00 del medesimo giorno di calendario o una parte di detto periodo.

4. Il Ministero, nella relazione prot. n. 14716 del 24 settembre 2019, ha concluso per il rigetto del ricorso, poiché *“difformemente da quanto sostenuto dall’odierno ricorrente, la previsione normativa di cui all’art. 2 cpv. 6 del D.M. 29 settembre 2016, in continuità con la normativa comunitaria in materia, rimette la computazione del numero di giornate di pesca all’Autorità Marittima in modo tale che l’individuazione delle stesse sia ricollegato al loro effettivo maturare (art. 4 del D.M. 29 settembre 2016)”*.

5. La società ricorrente ha replicato con memoria in data 4 marzo 2020 sostenendo che il Ministero avrebbe adottato interpretazioni difformi e non coerenti tra loro.

6. Con nota n. prot. 332896 il Ministero ha trasmesso gli atti impugnati e copia dei decreti ministeriali in essi richiamati, indispensabili per la decisione della causa.

Considerato:

1. La controversia verte sulla domanda della parte ricorrente diretta a ottenere il contributo per la dismissione del motopeschereccio “Santi Cosma e Damiano” previsto dalla misura 1.34 del programma operativo unico nazionale (“PO”) in attuazione dell’art. 34 del regolamento (UE) n. 508/2014, che disciplina la misura denominata “Arresto definitivo delle attività di pesca”, da conseguirsi mediante la demolizione dei pescherecci, nel quadro delle misure di “Adeguamento e gestione della capacità di pesca” di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013 (in base al quale *“Gli Stati membri mettono in atto misure per l’adeguamento progressivo della capacità di pesca delle loro flotte alle loro possibilità di pesca, tenendo conto delle tendenze e sulla base dei migliori pareri scientifici, nell’intento di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra capacità e possibilità”*).

2. La misura per cui è causa è inclusa nel programma operativo unico nazionale (“PO”) approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, a valere sul “Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)” (art. 17), istituito con il regolamento (UE) n. 508/2014 (FEAMP) nell’ambito della “Politica Comune della Pesca” (PCP), di cui al regolamento UE 1380/2013, al fine di garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. L’attuazione coordinata degli interventi

cofinanziati dal FEAMP 2014/2020 nell'ambito del programma operativo è stata concordata attraverso un apposito accordo multiregionale, recepito nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 9 giugno 2016, che ha approvato il piano finanziario FEAMP nazionale articolato per fonte finanziaria (UE, Stato, Regioni), e, rispettivamente, per priorità e misura, con una quota parte di risorse finanziarie attribuite alla competenza dell'Amministrazione centrale e una quota parte di risorse attribuita alle amministrazioni regionali. È dunque seguito il decreto ministeriale n. 3879 del 29 settembre 2016 recante *“Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti ai proprietari di unità da pesca che effettuano l'arresto definitivo delle attività di pesca di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) n.508/2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca”*, pubblicato sulla G.U. n. 268 del 16 novembre 2016.

3. Come chiarito nella relazione ministeriale, *“Nell'ambito dell'arresto definitivo dell'attività di pesca, nel caso di accertata sovraccapacità di pesca, è quindi prevista la possibilità di ottenere un contributo economico per la demolizione dell'imbarcazione commisurato alla capacità di pesca dell'imbarcazione sulla base della grandezza espressa in GT e dell'età della stessa”*.

4. Il ricorrente, nella domanda presentata il 25 novembre 2016, ha dichiarato (giusta il punto 1 del testo prestampato del modulo) che *“l'unità di pesca ha svolto un'attività di pesca in mare di almeno 90 giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di sottoscrizione della presente dichiarazione”*.

5. La direzione generale della pesca marittima del Ministero, nell'impugnata nota n. prot. 19742 del 3 ottobre 2017 di archiviazione della domanda di riesame della parte ricorrente, ha aderito alla tesi ribadita dall'Ufficio circondariale marittimo di Vieste con nota prot. n. 11866 del 9 settembre 2017, che ha confermato le determinazioni assunte nel dispaccio prot. n. 1301 del 1 febbraio 2017 nel quale aveva rilevato che *“l'unità in argomento non è risultata in possesso dei requisiti di cui all'art 2 del D.M. 29/09/2016 in riferimento al numero minimo di giornate di pesca necessarie per accedere al beneficio di che trattasi, conteggiate in n. 73 nell'anno 2014, a fronte di almeno n. 90 giornate”*, assumendo come corretta la motivazione al riguardo fornita dal medesimo Ufficio circondariale marittimo di Vieste nella successiva nota prot. n. 11866 del 9 settembre 2017, che ha in proposito richiamato l'art. 1, comma 3, del d.m. 25 gennaio 2016, recante *“Misure per la pesca dei piccoli pelagici”* allo scopo di definire la giornata di pesca ai fini del conteggio relativo del numero di giornate utili, individuandolo per l'annualità 2014 in n. 73.

6. La controversia si incentra dunque sull'interpretazione da dare alla previsione al paragrafo 2, lettera a), dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 508/2014 in base al quale *“Il sostegno ai sensi del paragrafo i è concesso: a) ai proprietari di pescherecci dell'Unione registrati come attivi e che*

hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 90 giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno” (previsione riprodotta nell’art. 2, sesto capoverso, del d.m. 29 settembre 2016, nei seguenti termini: “l’unità da pesca deve aver effettuato attività di pesca in mare per almeno novanta giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda”).

7. Secondo la parte ricorrente i “90 giorni” dovrebbero essere computati secondo le regole del diritto civile, sicché anche una uscita in mare per la pesca, iniziata e conclusa nell’arco di un giorno, ma per meno di 24 ore, dovrebbe essere computata ai fini del raggiungimento del suindicato requisito. Inoltre, lo stesso d.m. 25 gennaio 2016 usa la dicitura “*periodo continuativo di 24 ore o parte di esso*”, a riprova del fatto che anche le uscite in mare con rientro entro lo stesso giorno dovrebbero essere utilmente computate (sicché “*consultando le date di partenze e quelle di rientro in porto risultanti sul "tablet" in dotazione del motopesca oggetto della presente che, com'è noto sono anche reperibili nel portale SIAN nella parte inerente la gestione dei log-book, lo stesso ha effettuato sicuramente un numero di "giornate" lavorative superiore a quello minimo richiesto per l'annualità 2014*”).

8. Secondo, invece, l’Amministrazione, pur non sussistendo un’univoca definizione di “*giornata di pesca*” ed essendo in astratto ammissibili due letture della disposizione contenuta nell’art. 2, comma 2, sesto capoverso, del d.m. 29 settembre 2016 (una legata alla giornata solare, dalle 00.00 alle 23.59, per cui se un’unità molla gli ormeggi alle 22.00 e rientra agli ormeggi alle 04.00 ha di fatto svolto attività per n. 2 giorni; l’altra collegata alla giornata di pesca come definita nel citato decreto piccoli pelagici, “*periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso*”, per cui la giornata di pesca è solo una, perché non si è prolungata oltre le 24 ore), sarebbe senz’altro da preferire la seconda delle due sopra riportate interpretazioni, perché più coerente con le finalità della misura in esame, il cui scopo consiste nell’esigenza di evitare che il sostegno comunitario possa essere rivolto in favore di operatori del settore non attivi ovvero che non abbiano dimostrato un continuativo ed effettivo esercizio dell’attività di pesca entro un circoscritto ambito temporale, così da distrarre le risorse comunitarie dai reali obiettivi per le quali sono stanziati (tra cui il riequilibrio dell’ecosistema ittico). Inquadrato in tale ambito finalistico, il criterio per definire la durata di un’ordinaria giornata di pesca andrebbe quindi ricondotto alla verifica dell’effettivo svolgimento di tale attività, ossia all’effettivo lasso di tempo durante il quale si dispieghino tutte quelle attività normalmente riconosciute all’esercizio della pesca, in tal modo venendo ad essere correttamente escluse dal concetto di attività di pesca quelle limitate e residuali operazioni riconosciute, in maniera del tutto

collaterale, all'esercizio effettivo della pesca, evitandosi anche possibili pratiche elusive (il rientro potrebbe essere posticipato artificialmente ad una piccola frazione del giorno successivo).

9. Ritiene il Collegio che, tra le due opzioni ermeneutiche che si confrontano nel contenzioso in esame, debba essere preferita quella sostenuta dalla parte ricorrente, in quanto meglio fondata sul dato testuale dei decreti ministeriali di riferimento, oltre che più coerente con la nozione comune di “giornata” e con gli ordinari criteri civilistici di computo del tempo.

10. Il decreto ministeriale 29 settembre 2016 (recante “*Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti ai proprietari di unità di pesca che effettuano l'arresto definitivo delle attività di pesca di cui all'art. 34 del regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca*”, pubblicato nella G.U. n. 268 del 16 novembre 2016), nell'art. 2 (“*Requisiti di ammissibilità*”), primo comma, quinto capoverso, prevede il seguente requisito di ammissibilità stabilito dalla normativa di riferimento: “*l'unità da pesca deve aver effettuato attività di pesca in mare per almeno novanta giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda*”, senza fornire alcuna specificazione o altra indicazione interpretativa utile al fine di meglio definire la nozione di “giorno (di pesca in mare)”.

Il decreto ministeriale 25 gennaio 2016 (recante “*Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico*”, pubblicato nella G.U. n. 122 del 26 maggio 2016), richiamato dall'Amministrazione quale ausilio interpretativo pertinente e utile ai fini della migliore definizione della nozione di “giorno (di pesca in mare)”, nell'art. 1, recante le *Definizioni*, effettivamente presenta (nel comma 3) la seguente definizione: “*«Giornata di pesca»: periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale una unità da pesca è dedita alla «attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca», come definita all'art. 4, comma 28, del Reg. (UE) n. 1380/2013 citato in premessa*”.

11. Ciò posto, correttamente ritiene la parte ricorrente che questa nozione – richiamata, si ripete, dalla stessa Amministrazione a sostegno del computo operato e qui contestato – lungi dall'imporre la condizione che la giornata di pesca debba superare le 24 ore e implichi il rientro in porto almeno nel giorno successivo a quello di partenza (24 ore intere o più di 24 ore) – ammette testualmente che la giornata di pesca possa risolversi in un periodo continuativo “*di 24 ore, o parte di esso*”, così senz'altro consentendo il computo, tra i giorni di pesca in mare, anche delle uscite in mare con rientro entro le 24 ore, ossia nello stesso giorno solare.

12. Né convincono le complesse argomentazioni di tipo finalistico invocate nelle difese dell'Amministrazione, che opta per la seconda soluzione interpretativa sopra richiamata perché avrebbe *“il pregio di preservare gli obiettivi ecosistemici, incoraggiando un'interpretazione teleologica del dettato normativo”* e sarebbe *“l'unica in grado di garantire la piena attuazione degli obiettivi dell'intera Politica Comune della Pesca che informa la normativa di settore a livello comunitario”*. Ed invero, in proposito il Ministero si limita a ripercorrere il quadro normativo di riferimento – che non è in discussione – e a ribadire che lo scopo alla base della previsione del requisito di aver effettuato attività di pesca in mare per almeno novanta giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni *“consiste nell'esigenza di evitare che il sostegno comunitario possa essere rivolto in favore di operatori del settore non attivi ovvero che non abbiano dimostrato un continuativo ed effettivo esercizio dell'attività di pesca entro un circoscritto ambito temporale, così da distrarre le risorse comunitarie dai reali obiettivi per le quali sono stanziati (tra cui il riequilibrio dell'ecosistema ittico)”*. Ma non spiega perché il criterio di computo – o, meglio, la nozione di *“giorno di pesca”* – richiamato negli stessi atti impugnati (ossia quello di cui al citato art. 1, comma 3, del d.m. 25 gennaio 2016) non debba comprendere le uscite in mare comprese entro le 24 ore e debba necessariamente esigere uscite in mare che superino le 24 ore. Aggiunge il Ministero che *“L'intento del Legislatore è pertanto quello di consentire l'ammissione al contributo a quei soggetti che abbiano nel corso dell'ultimo biennio, "realmente" esercitato uno sforzo di pesca per un dato periodo”* ma, anche in questo caso, non spiega perché le uscite per la pesca in mare incluse entro le 24 ore non debbano valere a tali fini.

13. Sotto un diverso profilo il Ministero, nella sua relazione istruttoria, sembra voler affermare una sorta di insindacabilità del computo riferito dagli uffici periferici, lì dove si afferma che *“Una tale verifica (dell'effettivo svolgimento dell'attività di pesca) può essere esperita esclusivamente dal personale delle Capitanerie di Porto in quanto ratione materiae competente a monitorare l'attività della flotta peschereccia e perché dotata della strumentazione utile al controllo del natante”*. Ma anche questa argomentazione difensiva non giustifica la contraddizione nella quale lo stesso ufficio periferico risulta essere incappato, avendo da un lato computato solo le uscite di durata superiore alle 24 ore, ma avendo dall'altro lato invocato, a sostegno di tale soluzione, il testo del d.m. 25 gennaio 2016 che, invece, ammette che la giornata di pesca consista anche in un periodo continuativo *“di 24 ore, o parte di esso”*.

14. Il Ministero, inoltre, muovendo dall'assunto per cui *“non sussiste, in senso ampio, un'univoca definizione di giornata di pesca, potendosi pertanto individuare due possibili letture della disposizione contenuta all'art. 2 comma 2 cpv. 6 del D.M. 29 settembre 2016”*, rifiuta la lettura

“legata alla giornata solare, dalle 00.00 alle 23.59”, perché, sembra di comprendere, condurrebbe a una possibile moltiplicazione delle giornate di pesca (“pertanto – osserva il Ministero - se un'unità molla gli ormeggi alle 22.00 e rientra agli ormeggi alle 04.00 ha di fatto svolto attività per n. 2 giorni”).

Ma questa obiezione è frutto di una lettura non convincente del dato normativo, posto che, al di là del dato puramente cronologico, si impone un dato di realtà, costituito dall'unità della “giornata di pesca”, che resta una e non può essere moltiplicata per il puro riferimento di calendario (ossia al fatto che l'uscita è avvenuta la sera del giorno x e il rientro nella mattina del giorno seguente). Anzi, questo rilievo, se fosse fondato, condurrebbe – in modo improprio - a moltiplicare per due le “giornate di pesca” computate dall'Ufficio periferico, tutte caratterizzate dal rientro in porto nel giorno successivo quello dell'uscita.

15. Obietta, ancora, il Ministero che la tesi di parte ricorrente *“potrebbe portare a ricomprendere nel concetto di attività di pesca anche limitate e residuali operazioni riconnesse, in maniera del tutto collaterale, all'esercizio effettivo della pesca o ancor più potrebbe esporre a possibili pratiche elusive (il rientro potrebbe essere posticipato artificialmente ad una piccola frazione del giorno successivo), ciò frustrando in maniera significativa l'intento di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra capacità e possibilità di cui al Regolamento (UE) n. 1380/2013 e successivi”*.

Si tratta, a ben vedere, di un'obiezione che, nell'addurre un mero inconveniente di fatto, non può risolvere l'argomento giuridico di cui si discute: gli Uffici periferici potranno approntare tutti i mezzi istruttori sussidiari idonei per verificare che le uscite ricomprese entro le 24 ore sia effettivamente di pesca e non effettuati per altro scopo, ma questo profilo non può evidentemente incidere sulla soluzione del quesito interpretativo di cui qui si tratta.

16. Per tutti gli esposti motivi il ricorso deve giudicarsi fondato e meritevole di accoglimento, con conseguentemente annullamento degli atti impugnati.

La presente decisione di merito assorbe la trattazione della domanda cautelare.

17. Al disposto annullamento dovrà seguire il corretto riesercizio della funzione amministrativa, mediante nuovo computo delle giornate di pesca correttamente riconoscibili alla parte ricorrente, con riferimento all'unità da pesca per cui è causa, applicando il criterio di computo sopra specificato, con la precisazione di cui al paragrafo 14 (e dunque riconoscendo come valida “giornata di pesca” l'uscita in mare con rientro entro lo stesso giorno, salvo dimostrazione che l'uscita sia stata determinata da finalità diverse dalla pesca, e l'esclusione, invece, del riconoscimento come valide “giornate di pesca”, agli effetti qui controversi, della frazione oraria del

giorno successivo all'uscita che risulti evidentemente non costituire un'autonoma giornata di pesca, ma rappresenti solo il tempo tecnico di rientro nel porto).

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.

L'ESTENSORE

Paolo Carpentieri

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

IL SEGRETARIO

Carola Cafarelli